



# COMUNE DI GAVAZZANA

DELIBERAZIONE N. 9

DEL 5 MARZO 2016

## Verbale di deliberazione della Giunta comunale

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE  
(ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di marzo alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Claudio Sasso	<b>Sindaco</b>	presente
Guido Abbasset	<b>Assessore</b>	presente
Alberto Riella	<b>Assessore</b>	presente

Assiste alla seduta il dr. Domenica La Pepa, Segretario Comunale.

Il dott. Claudio Sasso, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta..

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 611, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014), ha imposto agli enti locali e più in generale le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015; tenendo conto dei seguenti criteri generali:

1. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
2. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione di funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

DATO ATTO che, a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014 il Comune di Gavazzana, ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31.03.2015 il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione dei risparmi da conseguire, redatto dal Segretario comunale, in conformità agli indirizzi dettati dal Sindaco;

DATO ATTO, altresì, che il suddetto piano è stato:

- comunicato al Consiglio comunale che ne ha preso atto, con deliberazione n. 9 del 30.04.2015.
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sub sezione "Enti controllati"- "società partecipate";
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n. 33/2013), Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di cui sopra;

ATTESO che, per quanto concerne la competenza dell'approvazione del Piano, ai sensi del su citato comma 612, è del Sindaco, seppur non in linea con il disposto dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, lettera e) che attribuisce la competenza in materia di partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, al Consiglio comunale;

RICHIAMATO il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dell'apposita relazione tecnica;

VISTA ED ESAMINATA la relazione conclusiva del Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 (art. 1 comma 612 legge 190/2014), redatta a cura del Segretario Comunale, allegata alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- la relazione conclusiva, su richiamata, è proposta dal Sindaco ed è oggetto d'approvazione da parte della Giunta Comunale, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015;
- tale relazione "a consuntivo" al pari del Piano 2015, è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'ente in "Amministrazione trasparente";
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. n. 33/2013);

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Segretario Comunale, sulla proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese

**DELIBERA**

1. DI APPROVARE per quanto in narrativa la Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. DI TRASMETTERE la relazione di cui al sub punto 1) alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicarla, nel sito internet dell'amministrazione nel link "Amministrazione Trasparente"
3. DI DARE ATTO che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
4. DI DARE COMUNICAZIONE al Consiglio Comunale, il presente provvedimento, nella prima adunanza utile;
5. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi, resi con successiva e separata votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.





# COMUNE DI GAVAZZANA

## Relazione conclusiva sulla razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie anno 2015

(articolo 1 commi 6 11 e seguenti della legge 190/2014)

Approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 5.03.2016

**PREMESSA**

La Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha imposto alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 611, compreso, quindi, gli enti locali, l'avvio di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri generali previsti dalla stessa legge:

1. *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
2. *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
3. *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
4. *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
5. *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A norma del comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014:

- i sindaci, hanno dovuto, pertanto, approvare, entro il *31 marzo 2015*, un *piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, che definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, corredato di una specifica relazione tecnica, tenendo conto dei suddetti criteri
- I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il *31 marzo 2016*, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

La disposizione normativa, che recepisce in parte quanto previsto dal “Piano Cottarelli” del 07.08.2014, ha, quindi, imposto una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, adottando uno specifico piano operativo, corredato da una relazione tecnica, al fine di vagliare, caso per caso, l'indispensabilità o meno della partecipazione societaria in riferimento alle finalità istituzionali perseguite dall'ente nonché alle funzioni amministrative fondamentali (specificate dalle disposizioni normative) e volte al perseguimento anche dell'interesse pubblico, in termini di funzionalità ed economicità, ossia alla qualità dell'attività svolta, ai risultati raggiunti e raggiungibili dalla società, in comparazione con le altre possibili soluzioni organizzative interne o esterne nel mercato.

In merito alle modalità di eliminazione viene precisato che sono consentite anche quelle realizzate mediante la “messa in liquidazione o cessione” delle quote societarie. Con riferimento alle partecipazioni in società che non soddisfino il requisito del principio di funzionalizzazione, sussiste già un precedente obbligo di dismissione, disposto dall'art. 3, comma 27, L. n. 244 del 2007, indipendentemente dal processo di razionalizzazione introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015.

In riferimento alla soppressione, è opportuno sottolineare che l'amministrazione socia potrà dare corso alla soppressione soltanto nell'ipotesi in cui detenga la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea o in quella in cui aderiscano alla volontà di scioglimento soci in proporzione sufficiente ad adottare detta delibera.

La legge 190/2014:

- estende, inoltre, l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
- conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce del suesposto quadro normativo, un nuovo appuntamento attende gli enti destinatari delle norme sulle partecipate entro il *31 marzo 2016*.

Il Sindaco, infatti, a norma del comma 612 della citata legge 190/2014, predispone una relazione "*a consuntivo*" sui risultati conseguiti, nell'adozione delle misure contenute nel piano.

Si sottolinea, come la legge di stabilità 2015, individua nel sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, disattendendo il quadro delle competenze delineato dal T.U. sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali". Qualora il piano disponga la cessione integrale delle partecipazioni o la liquidazione di società partecipate, la competenza è riconducibile alle attribuzioni del Consiglio comunale ai sensi dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, lettera e).

Alla luce del suesposto quadro normativo, questo Comune ha provveduto, su proposta del Sindaco, ad approvare, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 31.03.2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie 2015, corredato di apposita relazione tecnica, dandone comunicazione al Consiglio comunale, che ne ha preso atto, con deliberazione n. 9 del 30.04.2015.

Le Società partecipate che hanno formato oggetto del Piano all'atto della stesura sono le seguenti:

<b>SRT SpA Società pubblica partecipata al 0.06%</b>
--

Gestisce in house i servizi di smaltimento e trattamento su affidamento dell'ATO G.R.A., giusta deliberazione in data 20.12.2013.

La Società SRT è stata costituita con atto notarile Rep. 47185 Racc. 14180, per effetto della trasformazione del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi "Ovadese-Valle Scrivia" in "Consorzio di funzioni" obbligatorio (ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 24/2002), denominato Consorzio Servizio Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese, (CSR) e contestuale costituzione, per scissione, della Società per Azioni SRT. (a totale ed inalienabile partecipazione pubblica locale) destinataria del complesso aziendale inerente la gestione delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La SRT. ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

La SRT ha un capitale sociale di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40 cadauna, aventi parità di diritti. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto del relativo Statuto, il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Locali

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 42

Sindaci: 3

Risultato d'esercizio quadriennio 2011-2014 (dati non disponibili per il 2015)

Anno 2011 - + 60.584,00

Anno 2012 - + 76.305,00

Anno 2013 - +138.685,00

Anno 2014 - +105.475,00

Le considerazioni finali del piano e corredata relazione, hanno evidenziato al momento della redazione degli stessi:

- la non sussistenza di presupposti per intervenire sulla detta partecipazione societaria, mediante operazioni di cessione, scioglimento, accorpamento o fusione non ricorrendo le fattispecie previste dal comma 611 e conseguentemente è ritenendo la stessa indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali in modo efficace, efficiente e in economia;
- la conseguente mancanza di risparmi nell'esercizio di riferimento;
- l'intento di proseguire nella consueta azione di monitoraggio sull'attività e sui bilanci societari evidenziando nell'apposita relazione annuale, da inviare alla Corte dei Conti, eventuali situazioni che potrebbero cambiare l'attuale scenario, facendosi promotore di indirizzi volti al contenimento dei costi societari, di funzionamento relativi ad organi amministrativi e di controllo, come previsto dalla lettera e) del comma 611 art. 1 della L. 190/2014, il tutto, naturalmente, con l'effetto proporzionato all'incidenza della quota partecipativa, minoritaria e ininfluenza.

Quanto enunciato in sede di elaborazione del Piano e corredata relazione, viene confermato in questa sede, ribadendo l'indispensabilità della partecipazione alla società medesima per il perseguimento di finalità istituzionale, quale una gestione efficiente, efficace ed economica del servizio di smaltimento rifiuti.

La presente relazione, al pari del Piano, sarà trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente" sub sezione "Enti controllati - Società partecipate", ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Si ribadisce che trattandosi di quote minoritarie detenute dall'ente in questione, il potere operativo dello stesso è del tutto ininfluenza, come pure il numero delle società partecipate.

Comunque l'unica Società partecipata svolge servizi pubblici indispensabili a cui il Comune non potrebbe fare fronte direttamente e che una forma diversa di gestione potrebbe comportare una maggiore spesa ovvero un impatto negativo sulla qualità del servizio, ad oggi, efficiente.

Alla luce di quanto, in riferimento a detta partecipazione non vi sono azioni e/o provvedimenti assunti in merito da segnalare.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*f.to Claudio Sasso*

L'ASSESSORE

*f.to Guido Abbasset*

IL SEGRETARIO

*f.to Domenica La Pepa*

---

---

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile dell'area:

**amministrativa associata**

**tecnica associata**

**finanziaria associata**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 esprime **parere favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

Gavazzana, 5 marzo 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria associata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

Gavazzana, 5 marzo 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

---

**PUBBLICAZIONE**

✓ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su dichiarazione del Messo, che copia del presente atto, viene pubblicata il giorno **9 APRILE 2016** all'Albo Pretorio on-line nel sito web del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

✓ comunicata in pari data ai Capigruppo consiliari

Gavazzana, **9 APRILE 2016**

IL SEGRETARIO  
*f.to Domenica La Pepa*

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gavazzana, \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITÀ**

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000

Gavazzana, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
*f.to Domenica La Pepa*

esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000

Gavazzana, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE

IL SEGRETARIO

---

---

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile dell'area:

- amministrativa associata**
- tecnica associata**
- finanziaria associata**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 esprime **parere favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione.

Gavazzana, 5 MARZO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria associata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere favorevole** in merito alla **regolarità contabile** sulla proposta di deliberazione.

Gavazzana, 5 MARZO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

---

**PUBBLICAZIONE**

- ✓ Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su dichiarazione del Messo, che copia del presente atto, viene pubblicata il giorno **9 APRILE 2016** all'Albo Pretorio on-line nel sito web del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
- ✓ comunicata in pari data ai Capigruppo consiliari

Gavazzana, **9 APRILE 2016**

IL SEGRETARIO

**ESECUTIVITÀ**

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000

Gavazzana, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

- esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000

Gavazzana, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

